



**Domanda di autorizzazione
come fornitore di servizi di *crowdfunding*
ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2020/1503**

Descrizione delle norme interne per impedire alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del Regolamento UE 2020/1503 di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di *crowdfunding* offerti dal candidato fornitore di servizi di *crowdfunding*

Allegato 14

Procedure interne in materia di conflitti di interesse dei titolari di progetti

Sommario

| | |
|---|----------|
| 14. Procedure interne in materia di conflitti di interesse dei titolari di progetti | 3 |
| <i>Premessa e obiettivi</i> | 3 |
| <i>Definizioni</i> | 3 |
| <i>Ruoli e responsabilità</i> | 4 |
| <i>1. Evitare i conflitti di interesse</i> | 5 |
| <i>2. Identificazione e gestione dei conflitti di interesse</i> | 6 |
| <i>3. Monitoraggio delle misure atte a evitare, identificare e gestire i conflitti di interesse</i> | 7 |
| <i>4. Interpretazione e diffusione della Procedura. Sanzioni Disciplinari</i> | 7 |

14. Procedure interne in materia di conflitti di interesse dei titolari di progetti

Premessa e obiettivi

La presente procedura (“**Procedura**”), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Recrowd S.r.l. (di seguito “**Recrowd**” o “**Società**”), disciplina le attività e modalità di individuazione, prevenzione, gestione e monitoraggio delle situazioni (anche potenziali) di conflitto di interessi che possono coinvolgere la Società in relazione alla gestione di un portale di *crowdfunding*.

La Procedura persegue, in primo luogo, l’obiettivo di garantire la tutela del cliente secondo il principio della prevalenza degli interessi di quest’ultimo, interagendo con l’utenza in modo equo e comunicando in modo trasparente informazioni complete e accurate.

La Procedura è stata redatta tenendo conto:

- della dimensione e della complessità operativa della Società;
- della natura, della scala e della complessità dell’attività svolta e dei servizi offerti dalla Società;
- delle circostanze di cui la Società è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di ledere gli interessi dei clienti;
- delle attività svolte dalle società e dai soggetti partecipanti al capitale della Società.

La Società ha predisposto la presente Procedura in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937, nonché del Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione europea del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.

I principi di carattere generale che ispirano la presente Procedura sono i seguenti:

- a) obblighi organizzativi: la Società è tenuta ad organizzarsi in modo da evitare i possibili effetti negativi dei conflitti di interessi sulla clientela;
- b) obblighi procedurali: la Società è tenuta a identificare i conflitti di interesse che possano incidere negativamente sui clienti e a prevedere procedure volte ad assicurare un’adeguata gestione di tali situazioni;
- c) obblighi di comportamento: nella prestazione dell’attività di gestione di un portale di *crowdfunding* la Società è tenuta ad osservare i principi di correttezza e trasparenza e dell’agire nell’interesse dei clienti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare la Società stessa o un cliente a danno di uno o più altri clienti;
- d) principio di proporzionalità: la Società adotta e mantiene la presente Procedura in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati, e in ogni caso in modo da evitare che i predetti conflitti possano ledere in modo significativo gli interessi dei clienti.

Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni di talune espressioni rilevanti ai fini della presente Procedura:

- a) per “**Investitore**” si intende ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che, è correttamente registrata alla Piattaforma gestita dalla Società e, tramite quest’ultima, concede prestiti a uno o più Proponenti (come *infra* definiti);
- b) per “**Proponente**” si intende ogni soggetto (persona giuridica) che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite la Piattaforma gestita dalla Società allo scopo di finanziare un Progetto (come *infra* definito);

- c) per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:
- i. i partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto della Società;
 - ii. i dirigenti e dipendenti della Società;
 - iii. qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali partecipanti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo, ovvero da un legame di parentela o affinità entro il quarto grado;
- d) per “**legame di controllo**” si intende la relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un’impresa madre è considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
- e) per “**conflitto di interessi**” s’intendono le situazioni in cui gli interessi della Società o dei Soggetti Rilevanti, sono direttamente o indirettamente in contrapposizione con gli interessi dei clienti, intesi come vantaggio di qualsiasi genere, rilevante o non rilevante, professionale, commerciale, finanziario o personale. Si può trattare anche di conflitti tra gli interessi di diversi clienti.
Si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Società o un Soggetto Rilevante si trovano in una delle seguenti situazioni:
- i. possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
 - ii. sono portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
 - iii. hanno un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
 - iv. ricevono o possono ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio;
 - v. svolgono, per conto proprio o di terzi, le medesime attività svolte per conto del cliente.
- f) per “**rapporti di affari**” si intendono rapporti di carattere professionale, economico e commerciale. A titolo esemplificativo, per rapporti di affari si intendono i rapporti contrattuali per la fornitura di beni e/o servizi, anche di carattere professionale, accordi di segnalazione, contratti di opzione, garanzie, rapporti di finanziamento di qualunque natura, contratti di locazione, contratti di *advisory*, rapporti di esternalizzazione. Ai fini della presente Procedura non rientrano nella nozione di “rapporti di affari” gli incarichi conferiti a condizioni *standard* o di mercato o quelli *intuitu personae* conferiti sulla base di tariffari ufficiali a professionisti quali consulenti legali, fiscalisti e notai;
- g) per “**Piattaforma**” si intende la piattaforma di *crowdfunding* gestita dalla Società e disponibile al sito <https://www.recrowd.com>;
- h) per “**Progetto**” si intende la o le attività commerciali per le quali il Proponente persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di *crowdfunding*.

Ruoli e responsabilità

Di seguito, si descrivono i ruoli e le responsabilità all’interno del processo di gestione dei conflitti di interesse:

- **Consiglio di Amministrazione:** definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e le azioni da porre in essere per rimediare a eventuali carenze di tali misure e procedure, e ne verifica periodicamente l’adeguatezza. Con cadenza semestrale, prende visione del Registro dei conflitti di interesse, tenuto dall’Amministratore Delegato;
- **Amministratore Delegato:** attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l’aggiornamento. Assicura inoltre che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Sottopone all’attenzione

del Consiglio di Amministrazione le operazioni che implicino un potenziale conflitto d'interessi. Individua e censisce periodicamente le situazioni di conflitto di interesse in conformità alla presente Procedura. Cura la tenuta del Registro dei conflitti di interesse, aggiornandolo sulla base delle segnalazioni ricevute su base continuativa;

- **Dipendenti e collaboratori della Società:** acquisiscono, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni necessarie a verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e le trasmettono all'Amministratore Delegato per le pertinenti verifiche.

1. Prevenzione dei conflitti di interesse

In conformità alla normativa applicabile, al fine di evitare conflitti di interesse, la Società mantiene e applica le seguenti misure:

- non partecipa in qualità di Investitore a offerte di *crowdfunding* pubblicate sulla Piattaforma dalla stessa gestita;
- non ammette alla pubblicazione sulla Piattaforma offerte di *crowdfunding* proposte da Soggetti Rilevanti;
- segnala ai clienti se uno dei Soggetti Rilevanti è Investitore in uno dei Progetti di *crowdfunding* pubblicati sulla Piattaforma;
- richiede ai Soggetti Rilevanti di cui ai punti i. e ii. della relativa definizione di dichiarare e aggiornare periodicamente le informazioni sulle persone cui gli stessi sono legati da un legame di controllo ovvero di parentela o affinità;
- richiede a tutti i propri Dipendenti e collaboratori di verificare se l'attività di Soggetti Rilevanti risulti in decisioni che comportino un conflitto di interessi;
- nel caso in cui sia individuato un possibile conflitto di interessi, richiede ai propri Dipendenti e collaboratori di informare immediatamente l'Amministratore Delegato del motivo e della natura del medesimo;
- non definisce meccanismi di remunerazione dei Soggetti Rilevanti tali da prevedere l'ottenimento di benefici finanziari da situazioni che causano o possono causare un conflitto di interessi;
- impedisce lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- assicura che tutti gli Investitori ricevano le stesse condizioni quando finanziano i Progetti pubblicati sulla Piattaforma, ad eccezione dei casi in cui tali differenze sono giustificate dall'importo investito;
- assicura che tutti i clienti abbiano accesso alle stesse informazioni sui Progetti pubblicati sulla Piattaforma e sui Proponenti;
- impedisce l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i servizi di *crowdfunding*;
- determina ogni altra circostanza che possa causare un conflitto di interessi effettivo o potenziale tra la Società, i Soggetti Rilevanti e i clienti.

Quando sia rilevato un possibile conflitto di interessi, l'Amministratore Delegato ne valuta la fondatezza e adotta tutte le misure necessarie e appropriate a gestirlo.

Al fine di garantire la corretta prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, i Soggetti Rilevanti di cui ai punti i. e ii. della relativa definizione compilano una volta all'anno la dichiarazione relativa ai propri interessi, mediante la quale consentono di censire le persone giuridiche legate a loro legate da un legame di controllo ovvero di parentela o affinità. Le informazioni fornite sono utilizzate per la compilazione di un registro dei conflitti di interesse ("Registro") in cui sono rilevate tutte le fattispecie di conflitto. L'Amministratore Delegato è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Inoltre, al fine di consentire ai Soggetti Rilevanti di essere Investitori in Progetti pubblicati sulla Piattaforma, la Società adotta le seguenti misure:

- rende nota tale circostanza sulla propria Piattaforma, comprese le informazioni sugli specifici Progetti in cui i Soggetti Rilevanti hanno investito;
- assicura che gli investimenti dei Soggetti Rilevanti siano effettuati alle stesse condizioni applicate agli altri Investitori. Dunque, la Società non stipula accordi separati con i Proponenti dei Progetti, in base ai quali i Soggetti Rilevanti riceverebbero condizioni diverse da quelle offerte pubblicamente sulla Piattaforma agli altri Investitori. La Società assicura anche che i Soggetti Rilevanti non abbiano un accesso privilegiato alle informazioni in merito a specifici Progetti pubblicati sulla Piattaforma;
- qualora un Soggetto Rilevante intenda investire in uno dei Progetti offerti sulla Piattaforma, ne informa l'Amministratore Delegato, che valuta se esistano ragioni ostative. In caso contrario, autorizza l'investimento.

2. Identificazione e gestione dei conflitti di interesse

Per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero emergere nell'operatività della Società, questa valuta se i Soggetti Rilevanti:

- potrebbero realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- hanno, nel risultato del servizio prestato a un cliente, un interesse distinto da quello del cliente;
- hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.

La Società ha condotto una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi prestati, nonché alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria (“**Mappatura**”). Tale attività ha consentito di individuare le seguenti principali situazioni atte a cagionare conflitti di interesse:

- quando si ammetta in Piattaforma un Progetto di un Proponente che intrattenga rapporti d'affari con la Società, con Soggetti Rilevanti o con soggetti con cui gli stessi intrattengano rapporti di affari (es. fornitori di servizi in regime di *outsourcing*);
- quando gli Investitori siano trattati in modo diverso in funzione dei loro rapporti diretti o indiretti con la Società, con Soggetti Rilevanti o con soggetti con cui gli stessi intrattengano rapporti di affari;
- quando i Soggetti Rilevanti effettuino investimenti in Progetti offerti da Proponenti sulla Piattaforma, avendo la disponibilità di informazioni privilegiate;
- quando i Soggetti Rilevanti effettuino investimenti in Progetti offerti da Proponenti sulla Piattaforma a condizioni diverse da quelle offerte agli altri Investitori.

Se la Società ritiene che possa verificarsi un conflitto di interessi, e che questo possa influire negativamente sugli interessi della clientela, è tenuta a rendere nota la circostanza, indicando la natura, la fonte e i mezzi utilizzati per una corretta gestione di tale conflitto.

Per la gestione dei conflitti di interesse, la Società applica almeno le seguenti misure:

- gli Investitori sono chiaramente informati del rapporto tra il Proponente e la Società, i Soggetti Rilevanti o i soggetti con cui gli stessi intrattengano rapporti di affari coinvolti;
- il Proponente è valutato applicando le procedure interne per la selezione delle iniziative da ammettere sulla Piattaforma, e l'ammissione dell'iniziativa in Piattaforma deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'astensione del Soggetto Rilevante in conflitto di interessi;



- le trattative con il Proponente devono essere effettuate da Soggetti Rilevanti della Società che non siano in conflitto di interessi;
- il contratto sottoscritto con il Proponente non deve presentare difformità rispetto al modello di contratto abitualmente adottato dalla Società.

Infine, se, nonostante l'applicazione delle misure di gestione di cui sopra, non è possibile gestire il conflitto di interesse, e dunque vi è il rischio che gli interessi dei clienti possano essere danneggiati, la Società non ammette sulla propria Piattaforma l'iniziativa del Proponente per cui la Società o un Soggetto Rilevante si trovi in conflitto.

3. Monitoraggio delle misure atte a prevenire, identificare e gestire i conflitti di interesse

L'Amministratore Delegato monitora l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. In occasione di interventi normativi con impatto sui presidi di gestione dei conflitti di interesse fornisce adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato ha, inoltre, il compito di controllare e valutare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti di interesse in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

L'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione le modifiche ed integrazioni apportate alla Mappatura in relazione alle fattispecie di conflitto concretamente emerse.

L'Amministratore Delegato procede alla revisione ed all'aggiornamento della Mappatura con periodicità almeno annuale o in presenza di mutamenti significativi nella struttura operativa e nelle attività della Società.

A tal fine, la Mappatura è aggiornata in via continuativa a cura dell'Amministratore Delegato, che procede alla sua implementazione ogniqualvolta, dall'operatività della Società, emergano nuove fattispecie di conflitto. La necessità di aggiornamento della Mappatura può emergere nell'operatività quotidiana della Società dal riscontro di un potenziale conflitto di interesse. In tal caso spetta alle unità operative aziendali evidenziare tale situazione all'Amministratore Delegato, che:

- individua le circostanze che hanno generato o che potrebbero generare un conflitto di interesse;
- analizza la nuova tipologia di conflitto di interesse, verificandone gli impatti sulla struttura aziendale e sui rapporti con la clientela;
- inserisce la nuova fattispecie nella Mappatura da sottoporre successivamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce alle unità operative aziendali indicazioni puntuali finalizzate a definire, implementare e adottare le procedure organizzative ritenute più idonee per gestire adeguatamente e presidiare il nuovo potenziale conflitto.

La Mappatura aggiornata è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la relativa validazione. A seguito della validazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Mappatura è resa disponibile a tutto il personale aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, nonché al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione riceve, con periodicità almeno annuale, relazioni scritte elaborate dall'Amministratore Delegato sull'attività di aggiornamento del Registro e sul monitoraggio della presente Procedura.

4. Interpretazione e diffusione della Procedura. Sanzioni Disciplinari

La presente Procedura andrà interpretata e applicata sulla base di criteri di carattere sostanziale, avendo presente l'esigenza di assicurare che la Società possa agire nel miglior interesse dei clienti. In tale ottica, ogni eventuale dubbio interpretativo circa la corretta applicazione della presente Procedura andrà valutato considerando le previsioni e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse stabiliti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Almeno una volta all'anno, l'adeguatezza e l'efficacia dei processi e dei presidi previsti nella presente Procedura è valutata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Procedura è comunicata a tutti i dipendenti della Società a cura dell'Amministratore Delegato.

La violazione della presente Procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione di specifiche sanzioni.

* * *